

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"GRUPPO S.O.S. DONNA - UNA LINEA TELEFONICA CONTRO LA VIOLENZA
ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "GRUPPO S.O.S. DONNA - UNA LINEA TELEFONICA CONTRO LA VIOLENZA ODV", con sede legale nel Comune di Bologna operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge la seguente attività di interesse generale:

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, promuove azioni per un cambiamento culturale che tenga conto della dignità della persona e di ogni orientamento sessuale; opera per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla piena cittadinanza delle donne (Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 emanata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la Legge n. 77/2013);

opera per dare sostegno morale e psicologico e azioni di solidarietà attiva a donne vittime di violenza fisica, psicologica ed economica, di maltrattamenti di vario genere in ambito familiare ed extra familiare.

In osservanza degli obiettivi dei centri antiviolenza si occupa di contrastare la violenza maschile contro le donne e i/le minori: sul piano socio-culturale tramite attività di prevenzione, informazione, formazione; sul piano individuale tramite accoglienza, ascolto, sostegno, affiancamento e supporto ai percorsi di fuori

uscita dalla violenza per donne con/senza figli/figlie che hanno subito o subiscono violenze, maltrattamenti o qualunque altra forma di abuso, da chiunque provengano. Il Centro Antiviolenza adotta una metodologia fondata sull'autodeterminazione delle donne e sulla valorizzazione delle differenze di genere, di abilità, di provenienza, di orientamento sessuale, religioso, ecc..

L'Associazione si propone, di svolgere la sua azione, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le stesse finalità, le seguenti attività:

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

1. realizzare un servizio di sostegno e di affiancamento individuale, anche telefonico, di donne italiane e straniere che subiscono violenze e/o maltrattamenti;
2. realizzare azioni, progetti ed iniziative finalizzate a rimuovere le cause sociali e culturali della violenza alle donne;
3. garantire consulenza legale ed assistenza in casi di particolare gravità;
4. garantire consulenza psicologica e sostegno in casi di particolare gravità;
5. promuovere periodicamente la formazione / aggiornamento delle volontarie;
6. raccogliere dati relativi alla violenza ed al maltrattamento alle donne a fini di studio e ricerca;
7. ricercare e consolidare rapporti di collaborazione con istituzioni ed operatori dei servizi socio-sanitari e di pubblica sicurezza;
8. favorire azioni di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, soprattutto rivolte al mondo giovanile anche attraverso incontri formativi e laboratoriali da svolgersi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado;

9. porre in essere attività nei casi di femminicidio, atti persecutori, molestie sessuali anche nei luoghi di lavoro; nei casi altresì di discriminazione legate al genere nell'accesso o nel mantenimento del rapporto di lavoro o, comunque, in tutti gli ambiti previsti nel Testo Unico sulle Pari Opportunità N.198/2006, ivi compresa la rappresentazione del corpo della donna in tutte le sue forme mediatiche o l'uso di linguaggio sessista e discriminatorio che ne offenda la dignità. L'Associazione può deliberare di costituirsi parte civile previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia persona offesa, risultante in tal senso nella formulazione del capo d'imputazione, sia lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza fisica, economica, psicologica e sessuale negli atti persecutori, nei femminicidi-omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.

Le attività di cui al comma precedente e quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione in via continuativa, prevalentemente tramite prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dalle proprie aderenti e rivolte in prevalenza verso terzi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori/ci dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente ex art.36 CTS

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

1 Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Componenti dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini e le cittadine nominati nell'art.3 della Costituzione nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Si precisa che, in osservanza degli obiettivi dei centri antiviolenza che si occupano di contrastare la violenza maschile contro le donne e i/le minori:

(Convenzione di Istanbul), e per necessità strettamente connesse al perseguimento dei fini che l'associazione si propone, si limita l'adesione alle sole donne.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero delle aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 – Procedura di ammissione delle socie

L'ammissione di una nuova associata è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessata.

La deliberazione è comunicata a mezzo mail preventivamente richiesta all'interessata entro 30 giorni dalla domanda medesima ed annotata nel libro delle associate.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo della nuova aderente nel libro delle socie, dopo che la stessa avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessata e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associata o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associata presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socia

La qualità di socia si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno.
- per esclusione:
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte delle associate deve essere trasmesso in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso della socia viene annotato sul libro delle associate da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti della socia devono essere contestati per iscritto, consentendo alla stessa facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associata ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea delle socie che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro socie conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri delle socie

Le socie hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere le componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo alle loro legali rappresentanti o mandatarie;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informate sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

le socie sono tenute a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dalle socie dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti le socie, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutte le associate maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea delle socie è convocata dalla presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

2 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3 L'Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo delle associate che ne ravvisino l'opportunità.

4 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambe, da altracomponente del Consiglio direttivo eletto dalle presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle socie intervenute con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle socie presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti delle socie presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Ciascuna associata ha un voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associata non può ricevere più di 2 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle socie escluse;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle aspiranti socie avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a 3 e non superiore a 5 elette dall'Assemblea delle socie. Le componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe dalla componente più anziana di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente le associate.

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta dalla presidente e vicepresidente, segretaria, tesoriere e da una o più altre consigliere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà delle componenti del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 6 mesi e/o ogni qualvolta la Presidente o, in sua vece, la Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 -La Presidente

La Presidente, nominata dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione della nuova Presidente.

La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo è istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, quindi qualora si convenisse la istituzione, ha forma è collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro delle associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- Libro delle volontarie

Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio direttivo che risponderà per iscritto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria delle socie.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

